

## **C12537 - ARTEMIS LUX BIDCO/CUMULUS**

Provvedimento n. 30625

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Artemis Lux Bidco S.à.r.l. (di seguito, Artemis), pervenuta in data 13 aprile 2023;

VISTA la comunicazione di Artemis, pervenuta in data 17 aprile 2023, riportante la rettifica di alcuni valori indicati nel formulario;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Artemis è una *holding* di diritto lussemburghese controllata in via indiretta da Brookfield Corporation mediante Brookfield Infrastructure Fund V, creata appositamente ai fini dell'operazione in esame. Brookfield è un fondo di gestione patrimoniale che opera a livello globale nell'offerta di investimenti pubblici e privati e di servizi connessi, quotato alla Borsa di New York e a quella di Toronto. Gli investimenti di Brookfield si focalizzano nei settori dell'energia rinnovabile e transizione, infrastrutture, *private equity*, *real estate*, credito e assicurazioni. Nessuna delle società presenti nel portafoglio di Brookfield operante in Italia svolge attività in sovrapposizione con le attività svolte dalla Target.

Nel 2021, il Gruppo Brookfield ha registrato un fatturato mondiale pari circa a [80-90]\* miliardi di euro, di cui quasi [532-700] milioni di euro a livello nazionale.

**2.** Cumulus SA (di seguito "Cumulus" o "Target") è una società di diritto lussemburghese attiva nella gestione e sviluppo di *data center* e attività correlate. La società è attualmente partecipata da Cirrus SCA e da soggetti privati. Cirrus SCA controlla Cumulus in via esclusiva ed è l'unico soggetto che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale di Cumulus. Cirrus SCA è controllata da AXA Real Estate Investment Managers SGP.

Nel 2021, Cumulus ha realizzato un fatturato mondiale pari a [100-532] milioni di euro, di cui [32-100] milioni di euro a livello nazionale.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione comunicata riguarda l'acquisizione da parte di Artemis, e dunque del gruppo Brookfield, del controllo esclusivo di Cumulus e delle sue controllate. A seguito dell'operazione, Brookfield acquisterà il controllo esclusivo indiretto sulla Target. A tal fine, in data 12 Aprile 2023, Artemis e gli azionisti di Cumulus (i "Venditori") hanno sottoscritto un Contratto di Acquisizione. Ai sensi di quanto previsto da tale accordo, i Venditori si impegnano a vendere, e Artemis si impegna ad acquistare, le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Cumulus ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto.

**4.** L'operazione, oltre che all'Autorità ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, sarà notificata in conformità alle norme sul controllo delle concentrazioni in Francia e in conformità alle procedure sul controllo degli investimenti esteri diretti (c.d. FDI) in Italia, Spagna e Francia. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni *antitrust* e FDI.

**5.** Il Contratto contiene, alla clausola 6, un obbligo di [omissis]. Tale obbligo di [omissis] è qualificato dalla parte notificante come restrizione direttamente connessa e necessaria all'operazione: esso ha infatti la finalità di preservare il valore dell'investimento effettuato da Brookfield. [Omissis].

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**6.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

**7.** Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1,

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale per il quale i dati sono disponibili, dall'insieme delle imprese interessate, è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale per il quale i dati sono disponibili, da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 32 milioni di euro.

**8.** L'obbligo [omissis] sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell'operazione, in quanto è funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita<sup>1</sup>.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

**9.** L'operazione interessa alcuni mercati dei servizi ICT (*Information and Communication Technology*), con particolare riferimento ai servizi di *data center* e *cloud computing*. I servizi comprendono un insieme ampio di attività economiche, contraddistinto da un rilevante processo di evoluzione tecnologica, in ragione del quale la struttura dei costi, le barriere all'ingresso e le preferenze di consumatori e clienti tendono a modificarsi con relativa frequenza.

**10.** L'attività principale di Cumulus è la gestione e lo sviluppo di servizi di *data center* e attività correlate. In particolare, la Target fornisce "servizi di *housing*", ossia offre energia e spazio raffreddato (dedicato) insieme a connettività standardizzata e *carrier neutral*<sup>2</sup>. I servizi di connettività sono erogati per collegare gli operatori e gli Internet Service Provider (ISP) ai clienti finali o per collegare tra loro diverse aree di *hosting*.

In Italia, la Target svolge i servizi di *data center* attraverso la sua controllata Data 4 Services Italy S.p.A.

La Target svolge anche attività correlate ai servizi di co-locazione dati, operate a beneficio principalmente di altre società del gruppo.

**11.** Pertanto, il mercato del prodotto rilevante ai fini dell'operazione è quello dei servizi di *data center* e *cloud computing*.

**12.** Con riferimento ai servizi di *data center* (co-locazione/*housing*) e *cloud computing*, nei suoi precedenti<sup>3</sup> l'Autorità ha ritenuto di lasciare aperta la definizione del mercato sotto il profilo merceologico. In particolare, è stata lasciata aperta la questione se sia possibile distinguere un ambito merceologico più ristretto, relativo ai soli servizi di co-locazione/*housing* forniti dai *data center*, rispetto ai servizi di *cloud computing*.

**13.** Nel caso di specie, anche se si considerasse il mercato più ristretto (servizi di *data center*), il fatto che solo una delle Parti (cioè la Target, attraverso Data 4 Services Italy S.p.A.) sia attiva su questo mercato, le limitate quote di mercato da essa detenute nel mercato geografico rilevante e, infine, la presenza di concorrenti con quote di mercato più elevate rendono comunque non necessaria la esatta definizione del mercato in quanto l'operazione in esame non comporta alcuna criticità sotto l'aspetto concorrenziale.

**14.** Anche nel caso di specie, quindi, similmente a quanto rilevato dall'Autorità nei suoi precedenti, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta. Infatti, l'operazione in esame non appare idonea a determinare criticità sotto il profilo della concorrenza, indipendentemente dalla possibilità di individuare mercati distinti per i servizi di *data center* e per i servizi di *cloud computing*.

**15.** Dal punto di vista geografico, nei precedenti dell'Autorità, è stato ritenuto che i servizi di *data center* e di *cloud computing* presentassero talune caratteristiche economiche che deponevano per una definizione su base locale del mercato rilevante, corrispondente a un intorno dell'area metropolitana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati<sup>4</sup>. Pertanto, la dimensione geografica del mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing* è stata definita come ambito compreso in un raggio di 50 chilometri dal centro dell'area urbana in cui sono localizzati i centri di elaborazione dati<sup>5</sup>.

**16.** Più di recente<sup>6</sup>, è emerso che gli operatori di mercato offrono i propri servizi a livello nazionale, ma la localizzazione dei *data center* è generalmente concentrata in poche località; in particolare, in Italia i *data center* si concentrano nell'area di Milano e delle province limitrofe e, in misura minore, a Roma. Gli utenti dei servizi di co-locazione/*housing* e di *cloud computing* possono invece essere localizzati a distanze rilevanti (di norma nell'ordine di

<sup>1</sup> [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]

<sup>2</sup> [Un centro elaborazioni dati si definisce *carrier-neutral* quando non è di proprietà né gestito da un operatore di telecomunicazioni. Altrimenti invece è di proprietà o è gestito da fornitori di servizi di telecomunicazioni, è definito *telco data center*. In pratica, i servizi connessi al *data center* di Cumulus possono essere acquistati da tutti gli operatori di connettività interessati.]

<sup>3</sup> [Si vedano il provvedimento n. 27414 del 14 novembre 2018, caso C12184 – IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI, il provvedimento n. 26741 del 14 settembre 2017, caso C12106 – F2I/SGR/INFRACOM ITALIA e il provvedimento n. 30328 del 22 novembre 2022, caso C12476 – MARBLES/IRIDEOS.]

<sup>4</sup> [Da uno studio di mercato condotto nel 2012 dalla Commissione europea nell'ambito del procedimento di valutazione dell'operazione di concentrazione M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, risultava che i clienti finali, di norma, si approvvigionano di servizi ICT all'interno di un territorio compreso in un raggio non superiore ai 50 chilometri dal centro dell'area urbana di riferimento. La prossimità dell'azienda utente con il sito di elaborazione dati ospitante rappresentava un fattore di scelta nella decisione di approvvigionamento di servizi di *data center*. I clienti degli operatori ICT richiedono un livello di latenza del segnale che non superi determinate soglie e la possibilità di raggiungere il centro di elaborazione dati in un tempo breve, al fine di compiere delle attività in loco sulle apparecchiature informatiche ospitate. Gli operatori ICT prediligono localizzare gli impianti di elaborazione dati in prossimità delle grandi aree urbane per sfruttare le economie di agglomerazione e minimizzare i costi di interconnessione con gli altri centri di elaborazione dati.]

<sup>5</sup> [Cfr. C12184 – IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI, cit.]

<sup>6</sup> [Cfr. C12476 – MARBLES/IRIDEOS, cit.]

centinaia di chilometri) dal *data center* di riferimento. Sono inoltre stati rilevati fattori di scelta dei fornitori di servizi di co-locazione/*housing* che privilegiano la distanza dei *data center* dalle sedi dei clienti, ad esempio, per i clienti internazionali e per le soluzioni di *disaster recovery*<sup>7</sup>.

**17.** Infine, va considerato che i servizi di *cloud computing* sono per loro stessa natura slegati da una logica territoriale e ciò implica un rafforzamento della tesi di non rilevanza della prossimità tra *data center* e sedi degli utenti. Infatti, la domanda di servizi di co-locazione/*data center* proveniente da operatori di *cloud computing* costituisce la componente più rilevante della domanda complessiva dei servizi di co-locazione/*data center*. Alla luce delle evidenze illustrate, l'Autorità ha ritenuto che la dimensione geografica del mercato di riferimento possa essere individuata nelle macroaree Nord e Centro-Sud tenuto conto, in particolare, della concentrazione dei *data center* nelle aree di Milano e province limitrofe e di Roma<sup>8</sup>, pur lasciando aperta l'esatta definizione del mercato geografico.

In ragione del modesto impatto dell'operazione sul mercato rilevante, nel caso in esame la definizione esatta dell'ambito geografico può essere lasciata aperta, in continuità con i precedenti più recenti dell'Autorità.

**18.** A seguito dell'operazione, non vi sarà alcun aumento della quota di mercato detenuta dalla Target nel mercato rilevante. L'operazione non dà luogo infatti ad alcuna sovrapposizione orizzontale o relazione verticale su questo mercato in quanto il gruppo Brookfield non opera in tale mercato.

In particolare, per quanto riguarda la posizione di mercato della Target, nella macroarea Nord Italia la quota di mercato della Target per la sola area di Milano è stimabile come pari a circa il [20-25%]. Sulla base di tale stima, la quota di mercato nella macroarea Nord Italia può essere valutata come al di sotto del [10-15%], senza variazioni significative negli ultimi tre anni.

**19.** Sempre con riferimento all'area Nord Italia, sono presenti diversi e qualificati concorrenti attivi sul mercato (tra cui Aruba, STACK Infrastructure, Equinix, Retelit e Irideos). Stack Infrastructure detiene una quota di mercato del [20-25%] nel 2021, in linea con il biennio precedente mentre il secondo operatore attivo, ossia Retelit/Irideos ha una quota del [15-20%], pure in linea con gli anni precedenti. Cumulus è dunque il terzo operatore del mercato. Seguono molto ravvicinati altri due importanti concorrenti quali Aruba (quota del [10-15%]) ed Equinix (quota del [10-15%]).

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato dei servizi di *data center* e di *cloud computing*, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che l'obbligo di [omissis] è accessorio alla presente operazione, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale clausola nella misura in cui si realizzi oltre la durata indicata dalle Parti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Guido Stazi

IL PRESIDENTE  
Roberto Rustichelli

---

<sup>7</sup> [In C12476 – MARBLES/IRIDEOS è emerso che taluni operatori che acquistano servizi di *data center* preferiscono che il *data center* di *disaster recovery* o secondario debba trovarsi a una distanza superiore a 100 chilometri rispetto al *data center* primario.]

<sup>8</sup> [Cfr. C12476 – MARBLES/IRIDEOS, cit.]